

PROCEDURA N 1 ANNO 2019 R. ACCORDI



**TRIBUNALE SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE**

IL TRIBUNALE

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE NELLE PERSONE DEI SEGUENTI MAGISTRATI:

Dr. Giorgio Jachia	Presidente e Giudice Delegato
Dr. ssa Marina Mainenti	Giudice
Dr.ssa Rosaria Morrone	Giudice

PRONUNCIA IL SEGUENTE:

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

letta l'istanza del ricorrente di omologare ai sensi dell'art.182-bis, comma 4, l.fall. l'accordo di ristrutturazione intervenuto con i propri creditori e depositato nel procedimento n.1/2019 del registro degli accordi di ristrutturazione da:

Arti Grafiche Boccia S.p.A.

con sede legale in Salerno, Via Tiberio Claudio Felice n. 7,
Codice Fiscale, Partita IVA 00170870653,
REA 123898

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
rappr. e dif. da Avv.ti Ernesto Apuzzo, Francesco Gallo e Giulia Melegari.

RICORRENTE

considerato che non sono state depositate opposizioni e quindi non vi sono creditori da qualificare come resistenti;

sentito il ricorrente nell'odierna udienza

ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si tratta di una procedura concorsuale regolata dagli artt. 182 bis e 182 quinquies della legge fallimentare, aperta su impulso di parte, regolarmente pubblicizzata sul registro delle imprese, rimasta priva di opposizioni.

In questo contesto si deve precisare, dapprima, che si procederà (in applicazione dei canoni generali) soltanto ad una *concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione* e poi, subito, che non è più



controverso in giurisprudenza che il controllo demandato al tribunale ai sensi dell'art. 182 bis L.F. non può essere un esame formale della documentazione normativamente richiesta perché deve estendersi anche alla verifica della legalità sostanziale dell'accordo stesso.

Va infatti richiamata la lettura (che acuta dottrina descrive essere frutto di un'immagine quasi "astronomica" del sistema fallimentare) resa dalla Suprema Corte (cfr., Cass., 12.4.2018, n. 9087) secondo la quale: *"la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare [che peraltro non è una procedura autonoma – n.d.r.] il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria ... Restano all'esterno di questo perimetro immaginario solo gli atti interni di autonoma riorganizzazione dell'impresa, come i piani attestati di risanamento e gli accordi di natura esclusivamente stragiudiziale che non richiedono nemmeno un intervento giudiziale di tipo omologatorio"*

Tuttavia la regola che agli accordi di ristrutturazione si applica il vaglio giurisdizionale tipico di tutte le procedure concorsuali va contestualizzata rammentando subito che agli accordi non si applica la regola fissata l'art. 55, secondo comma, legge fall., secondo la quale tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura. Anzi proprio questa peculiarità è la ragione per la quale società come Arti Grafiche Boccia s.r.l. depositano istanze ai sensi del sesto comma dell'art. 182 bis l. fall. e non ai sensi dell'analogo – ma del tutto differente per gli effetti giuridici – istituto disciplinato dall'art. 161 l. fall. ai commi sesto e seguenti.

In effetti, a ben vedere, la disciplina degli effetti del decreto di ammissione al concordato preventivo è scolpita dal legislatore mentre quella degli effetti degli accordi di ristrutturazione è del tutto rimessa alla negoziazione tra le parti: tanto ha comportato che il ricorrente AGB abbia inizialmente ritenuto di non depositare i meri accordi di riscadenziamento dei termini i quali sono invece a tutti gli effetti dei veri e propri accordi tra un creditore e la società, i quali vanno invece depositati e, quindi, in seguito sono stati tutti depositati.

Di conseguenza, il dialogo, anche su questo aspetto efficacissimo, tra C.G. e società ha consentito di chiedere ed ottenere nel corso delle interlocuzioni



del luglio 2020 la piena descrizione di tutti gli accordi via via compiuti da A.G.B. s.p.a.; non a caso sono di seguito riportati perché anche i pagamenti riscadenziati sono a questo punto ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, lettera e) non soggetti all'azione revocatoria.

Come noto, del resto, è nel proprio singolo accordo (in pieno ed insindacabile esercizio dell'autonomia privata nell'accordo di ristrutturazione "standard" ex art. 182 bis l. fall) che il proponente ed il creditore aderente *ridisciplinano* l'obbligazione.

In questo caso le obbligazioni di AGS sono disciplinate in un accordo "quadro" riguardante tutti gli istituti bancari ed in un fascio di accordi singoli inerenti i fornitori, taluni di mero riscadenziamento.

Per gli altri creditori, i "non aderenti" vale una delle poche norme imperative ed inderogabili la quale dispone il pagamento integrale entro 120 giorni (dall'omologa se già scaduti o dalla singola scadenza se a termine).

Vale la pena di sottolineare che proprio questa norma conferma che in questa procedura non si applica la disciplina del 55 comma secondo legge fallimentare (lasciando sullo sfondo il tema dell'applicazione di questa norma ai concordati preventivi in quanto si registrano dal 2004 posizioni dissenzienti minoritarie – in giurisprudenze ed in dottrina – le quali però hanno influenzato le disposizioni del CCI che innovano sul punto non solo per il C.P. ma anche per la prima fase della procedura di liquidazione potendosi persino cedere l'azienda con i contratti finanziari non scaduti).

Per completezza va solo annotato che in giurisprudenza non è controversa la facoltà del proponente di depositare ulteriori accordi tra il momento del deposito al registro delle imprese del ricorso per l'omologa ed il giorno della trasmissione della causa in decisione, il che qui appunto per AGB è intervenuto non solo con riferimento agli accordi di mero riscadenziamento. Infatti uno degli ultimi accordi sottoscritti da AGB con un fornitore ha influito in positivo per circa 500.000,00 sul conto di tesoreria, liberando risorse per gli altri non aderenti.

Tanto comporta il rappresentare che la società ha provato di avere raggiunto gli accordi di seguito riportati che vendono dalla società conteggiati affermando di avere sottoscritto accordi con il 74% circa dei creditori.



Rif.	Passivo rilevante ex 182 bis - €	apr-20	Aderenti	%	Estranei	%
[A]	Debiti verso banche	14.704.429	14.357.598	43,5%	346.831	1,1%
[B]	Debiti verso fornitori (di cui:)	12.003.329	8.548.705	25,9%	3.454.624	10,5%
	Fornitori aderenti (AdR 182 bis L.Fall.)	5.791.074	5.791.074	17,5%	-	0,0%
	Fornitori non aderenti oggetto di altri piani di riscad.	3.226.796	2.757.632	8,3%	469.165	1,4%
	Altri fornitori	2.768.838	-	0,0%	2.768.838	8,4%
	Clienti saldo avere	216.622	-	0,0%	216.622	0,7%
[C]	Debiti tributari	756.344	-	0,0%	756.344	2,3%
[C]	Debiti previdenziali	2.455.216	-	0,0%	2.455.216	7,4%
[D]	TFR	527.973	-	0,0%	527.973	1,6%
[D]	Debiti verso personale	933.625	-	0,0%	933.625	2,8%
[E]	Debiti verso soci per finanziamenti	650.000	650.000	2,0%	-	0,0%
[E]	Altri debiti	648.000	498.000	1,5%	150.000	0,5%
[E]	Ratei e risconti passivi	189.761	177.511	0,5%	12.250	0,0%
[E]	Fondi rischi specifici (spese legali/interessi)	160.000	-	0,0%	160.000	0,5%
Totale passivo ai fini del 60%		33.028.676	24.231.814	73,4%	8.796.862	26,6%
		100,0%	73,4%		26,6%	

Va, procedendo per gradi, dichiarato che gli accordi produttivi di effetti giuridici ai sensi dell'art. 182 bis l. fall., che i pagamenti in esecuzione degli accordi sono i seguenti:

[A] Arti Grafiche Boccia S.p.A. - Debiti verso Banche	Aderenti	
Finanziamento Geremi (UCI)	118.048	
Mediocredito Italiano - Fin. n.0843390100	380.000	
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale- Fin. N. 11938711	512.783	
Banca Del Mezzogiorno - Mutuo N. 13000223	538.310	
Mutuo Cariparma n.05/227/0067444200000	676	
B. di Napoli Finanz. n.01010330000349617	2.000.000	
MPS Capital Service Mutuo n. 5022192	4.884.557	
FINANZA D'URGENZA EX ART.182	1.903.000	
Banche c/c breve termine		
Banca popolare dell'Emilia Romagna	438	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	236.572	
Banca di credito popolare di Torre del Greco	419.021	
Unicredit S.p.A.	65.666	
UBI BANCA S.P.A.	112.045	
BANCA SELLA S.p.A.	1.073	
Poste Italiane S.p.A.	97	
Banche c/anticipi vari breve termine		
UNICREDIT: Anticipo import estero	1.811.687	
Montepaschi Factor S.p.a.	44.063	
B.pop. dell'Emilia Romagna: R.B. in c/anticipo	196.719	
M.P.Siena : R.B. in c/anticipi	857.189	
UBI BANCA : Ant. fatture	57.930	
Unicredit: Anticipi su fatture	217.724	
[A] Totale	14.357.598	
codice	ragione sociale	debito al 30/4
504708	SINCROCART PAPER SERVICES S.R.L.	2.269.374
504976	GEDI Gruppo Editoriale Spa	1.473.162
503624	VALPACO ITALY SRL	765.781



503499	ACEA ENERGIA S.P.A.	684.309
505190	INCENTIVE PROMOMEDIA SRL	572.758
501360	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	425.145
505219	ITALIAN PACK S.R.L.S.	301.737
	TRANSITALIA	240.000
505206	UBI LEASING SPA	169.383
503278	ENEL ENERGIA SPA A SOCIO UNICO	139.044
502489	BURGO DISTRIBUZIONE S.R.L.	123.099
503149	DELOITTE & TOUCHE SPA	114.293
505869	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	113.383
503381	UNICREDIT LEASING S.P.A.	98.977
504571	MAG DATA SPA	97.689
504025	UMANA S.P.A.	82.576
505311	AUTOTRASPORTI DI TOMMASO ALFIERI & C. SNC	81.548
504952	ENI GAS E LUCE S.P.A.	73.912
505037	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A.	69.452
502401	CONSORZIO ASI SALERNO	69.372
501796	SALERNO SISTEMI S.P.A.	67.020
503105	PEGASO S.R.L.	59.589
503980	BRT SPA	58.991
503003	B.F.T. BIANCO FEDERICO TRASPORTI S.R.L.	46.116
502293	IANNICELLI GIUSEPPE	44.433
505126	GIMA SRL	43.670
505058	MULTISERVICE MERIDIONALE SOC. COP.	42.884
504710	IMP.TEC S.A.S. DI CELENTANO BENEDETTO & C.	42.810
504139	FOTOLITOWEB SRL	36.518
505269	ICCREA BANCAIMPRESA SPA	36.220
505227	ALIBERTI SPA- TRASPORTI & LOGISTICA	35.502
505352	F. & P. SRL	33.282
503580	ENI S.P.A.	32.720
504869	VALPACO FRANCE SAS	29.221
504633	ROXCEL ITALIA SRL	26.296
505068	CERVED GROUP SPA	22.836
505217	F.LLI NAPOLETANO SRL	20.691
501332	TORTORA VITTORIO SRL	20.429
505201	DEMA SERVICE SPA	20.069
504736	CEMISA SRL	19.021
504683	HEIDELBERG ITALIA SRL	16.199
505738	FEDRIGONI S.P. A.	15.699
505088	TRIBOO DIRECT SRL	15.148
505242	AMENDOLA SRL TRASPORTI & LOGISTICA	13.359
503594	RITRAMA SPA	12.780
505330	GRUPPO NADDEO DI NADDEO EMILIO	12.245
504436	TRANSPORTER LOGISTICA SRL	10.815
505157	AC SERVICE SRL S	8.460
504352	NEW DIMENSION PLASTIC SRL	8.285
505299	F.LLI SEBETO TRASPORTI SRL	7.808
505131	S.S.D. S.R.L.	7.409
504948	UOMO E IMPRESA S.R.L.	6.710
505287	TRIBOO DIGITALE SRL	6.507
505110	EUROTRANS 2011 SRL	6.283



La mera lettura del conteggio del ricorrente pone interrogativi significativi perché è significativamente controverso il ritenere che i crediti postergati dei soci siano computabili ai fini delle maggioranze dei creditori aderenti. Il punto è che in questo caso appare non influente soffermarsi su tutti gli aspetti controversi del conteggio, comunque di seguito accennati, perché dal riconteggio compiuto dal C.G. emerge che la maggioranza legale del 60% è sicuramente stata raggiunta anche depurandola dalle voci controverse.

Scriva il C.G.:

“Ebbene, facendo riferimento a tutto quanto sopra esposto, la ricostruzione operata considerando i seguenti assunti:

- a) Inserimento nel concetto di creditore aderente di tutti gli accordi raggiunti, sia remissori che dilatori*
- b) Esclusione dal calcolo della debitoria globale dei creditori che hanno concesso la “finanza di urgenza” ex art. 182 quinquies L.Fall.,*
- c) Conteggio del calcolo delle maggioranze prendendo a riferimento i crediti al netto delle poste compensabili*
- d) Esclusione dal calcolo della debitoria globale dei creditori “postergati” e dei finanziamenti concessi dal coniuge dell’amministratore*
- e) Esclusione dal calcolo della debitoria globale dei “fondi rischi ed oneri per professionisti” e del credito di I Media Srl contestato ma oggetto di compensazione potenziale restituisce un risultato ovviamente differente e più penalizzante, ma che non scalfisce la raggiunta maggioranza.*

Tabella calcolo 60%

Rif.	Passivo rilevante ex 182 bis - €	apr-20	Aderenti	Estranei
[A]	Debiti verso banche	12.801.429	12.454.598	346.831
[B]	Debiti verso fornitori (di cui:)	10.494.791	7.040.167	3.454.624
	Fornitori aderenti (AdR 182 bis L.Fall.)	5.791.074		-
	Fornitori non aderenti oggetto di altri piani di riscad.	3.226.796		
	Altri fornitori	2.768.838	-	
	Clienti saldo avere	216.622	-	
[C]	Debiti tributari	756.344	-	756.344
[C]	Debiti previdenziali	2.455.216	-	2.455.216
[D]	TFR	527.973	-	527.973
[D]	Debiti verso personale	933.625	-	933.625
[E]	Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-
[E]	Altri debiti	648.000		648.000
[E]	Ratei e risconti passivi	189.761	177.511	12.250
[E]	Fondi rischi specifici (spese legali/interessi)	160.000	-	160.000
Totale passivo ai fini del 60%		28.967.138	19.672.276	9.294.862
		100,0%	67,9%	32,1%

Circostanza che risulta confermata anche se si voglia aderire alla tesi di considerare nel computo i soli accordi raggiunti fino alla data della



prima integrazione- 22 giugno 2020 (momento dal quale è cominciato a decorrere il termine per le opposizioni).

Tabella calcolo 60%

Rif.	Passivo rilevante ex 182 bis - €	apr-20	Aderenti	Estranei
[A]	Debiti verso banche	12.801.429	12.454.598	346.831
[B]	Debiti verso fornitori (di cui:)	10.494.791	5.069.351	5.425.440
	Fornitori aderenti (AdR 182 bis L.Fall.)	5.791.074		-
	Fornitori non aderenti oggetto di altri piani di riscad.	3.226.796		
	Altri fornitori	2.768.838	-	
	Clienti saldo avere	216.622	-	
[C]	Debiti tributari	756.344	-	756.344
[C]	Debiti previdenziali	2.455.216	-	2.455.216
[D]	TFR	527.973	-	527.973
[D]	Debiti verso personale	933.625	-	933.625
[E]	Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-
[E]	Altri debiti	648.000		648.000
[E]	Ratei e risconti passivi	189.761	177.511	12.250
[E]	Fondi rischi specifici (spese legali/interessi)	160.000	-	160.000
Totale passivo ai fini del 60%		28.967.138	17.701.460	11.265.678
		100,0%	61,1%	38,9%

Va quindi riscontrato che il primo presupposto per procedere all'omologa dell'accordo è ampiamente provato perché, quand'anche si ritenesse che una parte degli accordi raggiunti abbiano solo effetti "esdebitativi" e non siano computabili ai fini del conteggio della maggioranza qualificata, si dovrebbe comunque procedere all'omologazione perché è provato il raggiungimento del minimo legale.

In ordine invece al secondo presupposto per l'omologazione si deve registrare da ultimo l'intervento dell'attestatore il quale ha attestato un piano di tesoreria dal quale emerge che vi sono le risorse per effettuare i pagamenti dei creditori estranei nel predetto termine legale dei 120 giorni dall'omologa o dalla scadenza e che vi sono poi anche le risorse per adempiere all'intero piano



Piano di cassa mensile - KC	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	Σ 'giu - 'dic 2020
disponibilità liquide iniziali	1.295	985	1.334	1.127	1.315	1.438	1.936	1.295
Entrate								
incassi correnti	583	661	580	782	921	1.212	1.132	5.870
variazione anticipo fatture e factoring	72	24	(12)	11	114	238	146	594
incassi posizioni non correnti	0	497	0	0	0	150	0	647
incassi posizioni non correnti (titoli)	5	14	49	34	34	34	37	207
Totale flussi in entrata [A]	660	1.196	617	827	1.069	1.634	1.315	7.317
Uscite gestione ordinaria operativa								
Fornitori	(467)	(477)	(449)	(165)	(478)	(629)	(616)	(3.279)
carta	(74)	(78)	(70)	(41)	(73)	(91)	(89)	(516)
inchiostro	(55)	(57)	(52)	(30)	(54)	(68)	(66)	(381)
lastre	(45)	(47)	(43)	(25)	(64)	(92)	(90)	(405)
altri materiali	(41)	(43)	(39)	(18)	(59)	(85)	(83)	(370)
utenze	(93)	(93)	(93)	0	(65)	(56)	(56)	(455)
servizi	(23)	(24)	(22)	(4)	(32)	(47)	(46)	(198)
trasporti	(54)	(56)	(51)	(29)	(76)	(111)	(108)	(485)
noleggi	(41)	(37)	(37)	0	(37)	(37)	(37)	(226)
consulenze e costi generali	(41)	(41)	(41)	(18)	(18)	(41)	(41)	(243)
Personale	(133)	(134)	(188)	(131)	(142)	(209)	(344)	(1.281)
retribuzioni personale	(133)	(134)	(138)	(131)	(142)	(166)	(215)	(1.059)
F24	0	0	0	0	0	(43)	(129)	(172)
rimborso 770	0	0	(50)	0	0	0	0	(50)
Totale uscite operative [B]	(600)	(611)	(637)	(295)	(620)	(838)	(960)	(4.561)
Saldo gestione operativa [A + B]	61	585	(20)	532	449	796	354	2.757
Flusso per pagamento fornitori pregressi								
fornitori aderenti 182-bis	(83)	(109)	(83)	(106)	(106)	(106)	(80)	(673)
fornitori non aderenti oggetto di altri piani di riscad.	(18)	(51)	(38)	(62)	(144)	(116)	(114)	(543)
effetti passivi	(72)	(12)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(92)
fornitori estranei	0	0	0	0	0	0	(1.018)	(1.018)
interessi di mora e spese legali	(7)	(3)	(3)	(5)	(9)	(8)	(38)	(73)
Totale flusso della gestione straordinaria [C]	(180)	(174)	(126)	(175)	(260)	(232)	(1.252)	(2.398)
Flusso della gestione finanziaria								
aderenti (banche)	(6)	0	0	(67)	0	0	(17)	(89)
non aderenti (banche)	0	0	0	0	0	0	(128)	(128)
oneri finanziari dell'Accordo	(128)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(90)	(249)
rimborso Nuova Finanza d'Urgenza	0	0	0	(1.903)	0	0	0	(1.903)
erogazione Nuova Finanza in esecuzione	0	0	0	1.903	0	0	0	1.903
rimborso Nuova Finanza in esecuzione	0	0	0	0	0	0	(48)	(48)
rateizzazioni F24	(34)	(34)	(34)	(68)	(34)	(34)	(34)	(273)
oneri finanziari correnti	(23)	(21)	(21)	(28)	(26)	(26)	(28)	(172)
(+) utilizzo linee di credito per cassa	0	0	0	0	0	0	79	79
Totale flusso della gestione finanziaria [D]	(191)	(61)	(61)	(170)	(66)	(66)	(266)	(880)
Cash flow del mese [A+B+C+D]	(310)	349	(207)	188	123	498	(1.163)	(522)
disponibilità liquide finali	985	1.334	1.127	1.315	1.438	1.936	773	773

Si tratta quindi di poste contabili che sono state prima modificate e poi attestate una seconda volta dopo le recepite osservazioni del C.G.

Sul punto è intervenuta anche una memoria tecnica di AGB in cui si rappresenta che il piano di tesoreria si fonda sulla riscontrabile creazione di nuove risorse endoaziendali derivanti dall'incasso di tre ingenti crediti (uno già quasi totalmente intervento) e da un positivo andamento del fatturato. Resta poi sullo sfondo la possibilità - disciplinata negli accordi con gli istituti di credito – di ricorrere ad un maggiore utilizzo della linea di *factor*, di cui è previsto un impegno massimo pari a 1 M€ a fronte di una possibilità di utilizzo di 2,7 M€.



Anche in questo caso il Tribunale deve prendere atto che la società in bonis gode di ampio credito bancario e che quindi qualora le risorse interne non dovessero essere create resta la possibilità di un maggiore utilizzo della linea di credito factor.

Da qui il ritenere che la società abbia provato di avere risorse sufficienti per adempiere ai pagamenti dapprima dei creditori non aderenti e poi di tutti, di avere risorse per adempiere al piano. Va solo precisato che il Collegio ritiene estremamente probabile lo scenario principale proposto dalla società, anche perché attentamente vagliato dal C.G., i quali al termine dell'attenta disamina tracciano uno scenario di una impresa che già nel giugno 2020 vede un aumento del proprio fatturato, che già adesso è impegnata in un processo di razionalizzazione industriale tant'è che ha aperto una linea di stampa digitale (ed in tale contesto ha già sottoscritto un accordo con il M.I.U.R.). Da qui il ritenere provato che il piano di risanamento è attuabile e che comunque la società ha la possibilità di porre in essere i piani integrativi già delineati perché – per così dire a riserva - vi sono le risorse aggiuntive derivanti dal credito finanziario già accordato e non utilizzato.

Resta infine un aspetto significativo da rammentare inerente la conferma della qualificazione come prededucibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 l. fall. della linea di credito erogata in data 27 marzo 2020 in attuazione del contratto sottoscritto in data 24 marzo 2020 tra AGB ed i Finanziatori per un importo complessivo di Euro 1.903.000; infatti tale erogazione è avvenuta a seguito della autorizzazione resa in data 21.1.2020 dal Tribunale ex art. 182 quinquies, comma 3, Legge Fallimentare, alla concessione da parte di istituti di credito di nuove linee di credito a breve termine (nella forma di linee per cassa) per un valore complessivo di Euro 2.000.000,00. Potrebbe apparire una constatazione ultronea in quanto la prededucibilità è ormai una qualifica di tale credito derivante dal provvedimento definitivo già reso a suppo tempo dal Tribunale ma sembra opportuno, invece, descrivere esattamente la posta contabile prededucibile perché non va confusa con le altre, nonostante anch'essa sia disciplinata nell'accordo finanziario ex art. 182 bis l. fall tra AGB ed istituti di credito.

DISPOSITIVO

Il Tribunale,

P.Q.M.

visto l'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

- (1).conferma la qualificazione come prededucibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 l. fall. della linea di credito erogata in data 27 marzo 2020 in attuazione del contratto sottoscritto in data 24



marzo 2020 tra AGB ed i Finanziatori per un importo complessivo di Euro 1.903.000 a seguito della autorizzazione resa in data 21.1.2020 dal Tribunale ex art. 182 quinquies, comma 3, Legge Fallimentare, alla concessione da parte di istituti di credito di nuove linee di credito a breve termine (nella forma di linee per cassa) per un valore complessivo di Euro 2.000.000,00;

- (2).omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti tra i predetti creditori ed **Arti Grafiche Boccia S.p.A. ;**
- (3).dispone che il presente decreto sia pubblicato nel registro delle imprese;
- (4).manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al C.G., ed al Registro delle Imprese.

IN SALERNO IL GIORNO 30.07.020

**IL PRESIDENTE ESTENSORE
GIORGIO JACHIA**

